

STUDIO MICHELOTTI, BONECHI E ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DI DOTTORI COMMERCIALISTI

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI

Auditorium Rino Ricci M.A.C.C. (Meeting Art Craft Center)

Pisa- P.za V. Emanuele II n° 5

14 novembre 2022 ore 15:00 -18:00

3ª SESSIONE - LA GESTIONE DELLA PROCEDURA E LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

RELATORE: dott. FRANCO MICHELOTTI, commercialista in Pistoia

Gli atti programmatici

La relazione del Curatore e le relazioni integrative semestrali

Il programma di liquidazione

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto insolvency	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrate~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019

Art. 130	Art. 130	Art. 33 L. F.
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore	Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore	
1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.	1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.	(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 33, comma 2, r.d. 267/1942) ~~Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.~~
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera e), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera j), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.	2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), <u>e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,</u> il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera j), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.	

Dott. Franco Michelotti
Studio Michelotti, Bonechi e Associati

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto insolvency	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrato~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019

3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e documenti in loro possesso.	3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e documenti in loro possesso.	Disciplina assente
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.	4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. <u>Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.</u>	(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito
5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.	5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.	(art. 33, comma 3, r.d. 267/1942) Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	Disciplina assente

Dott. Franco Michelotti
Studio Michelotti, Bonechi e Associati

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto insolvency	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrato~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.	7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.	(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.	8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore .	(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. [...]
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	(art. 33, comma 5, r.d. 267/1942) Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. ~~Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.~~ Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto insolvency	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrato~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019

Art. 213	Art. 213	Art. 104-ter L. F.
Programma di liquidazione	Programma di liquidazione	
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.	1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.	(art. 104-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore <u>notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e</u> ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.	2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.	(art. 104-ter, comma 8, r.d. 267/1942) Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto <i>insolvency</i>	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrato~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.	3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.	(art. 104-ter, commi 2-3, r.d. 267/1942) Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.	4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.	
5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.	5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a 7 anni dal giudice delegato.	

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto insolvency	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrate~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 4, r.d. 267/1942) ~~Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.~~
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 5, r.d. 267/1942) ~~Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.~~
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. <u>Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.</u>	6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.	(art. 104-ter, commi 6-7, r.d. 267/1942) Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, ~~con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo,~~ un supplemento del piano di liquidazione. ~~Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.~~
7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.	7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.	(art. 104-ter, comma 9, r.d. 267/1942) Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.

Normativa in vigore	Colonna riferita al d.lgs. 14/2019 ante decreto insolvency	R.D. 267/1942
Sono inserite in colore rosso sottolineato o ~~barrate~~ tutte le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022 (per brevità: "decreto <i>insolvency</i> ") al d.lgs. 14/2019	In colore verde sottolineato le modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo); in grassetto le modifiche in raffronto alle disposizioni vigenti indicate nella terza colonna;	Barrate le disposizioni che non trovano corrispondenza nel d.lgs. 14/2019
8. Il mancato rispetto dei termini ~~previsti dal programma di liquidazione di cui al comma 5~~ senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.	8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.	(art. 104-ter, comma IO, r.d. 267/1942) Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. ~~È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.~~
<u>9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.</u>	Disciplina assente	Disciplina assente